

**Allegato “B” alla deliberazione di
ASSEMBLEA n° 6 del 18.12.2012
TESTO COORDINATO**

STATUTO DELL’UNIONE LOMBARDA DI VERRUA PO E REA

TITOLO I
Elementi costitutivi

Art.1 - Elementi fondamentali

1. L’Unione Lombarda dei Comuni di *VERRUA PO e REA* nel prosieguo denominata “Unione” è costituita per libera adesione dei Comuni partecipanti espressa dai rispettivi Consigli Comunali, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 27.06.2008 n.19, **L.R. 22/2011 e circolare n° 8 del 15.11.2012** nel rispetto dei principi dell’art. 32 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, **come modificato dall’art. 19, c. 3 del D.L. 95/2012 convertito in L. 315/2012**.
2. L’Unione è un Ente Locale ed è costituita per l’esercizio delle funzioni e dei servizi indicati nel successivo art. 2 ed ha per territorio l’insieme delle circoscrizioni territoriali dei comuni aderenti.
3. L’Unione è costituita dall’insieme dei Comuni di cui al comma 1.
4. Essa ha autonomia finanziaria e la esercita nel rispetto della normativa vigente.

Art. 2 - Finalità

- 1) **Sono obiettivi prioritari dell’Unione:**
 - a) **Migliorare la qualità dei servizi erogati nei Comuni aderenti attraverso l’ottimizzazione delle risorse economico – finanziarie, umane e strumentali, impiegandole in forme unificate;**
 - b) **Promuovere e concorrere allo sviluppo socioeconomico dei Comuni aderenti all’Unione, favorendo la partecipazione dell’iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione di strutture di interesse generale e compatibili con le risorse ambientali; a tal fine l’Unione promuove l’equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell’ambiente e della salute dei cittadini, valorizzando inoltre il patrimonio storico, artistico, e le tradizioni culturali;**
 - c) **Favorire il miglioramento della qualità della vita della propria popolazione per meglio rispondere alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona.**
2. **L’Unione, in particolare, può esercitare:**
 - a) **Funzioni affidate dai Comuni e gestite per loro conto;**
 - b) **Funzioni delegate o esercitate per conto di altri enti pubblici al fine di accrescere i livelli di servizi forniti alle diverse comunità locali.**
3. **Allo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati e di ottimizzare le risorse economico – finanziarie, umane e strumentali, l’Unione esercita in forma unificata per i comuni aderenti una pluralità di funzioni e servizi, in materia di governo del territorio, welfare e politiche educative, sviluppo economico, ambiente, viabilità ed infrastrutture, nonché le funzioni fondamentali, così come indicate dalla legge, e, in particolare:**
 - a) **organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;**
 - b) **organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;**

- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalle normativa vigente;
 - d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
 - e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
 - f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi rifiuti;
 - g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
 - h) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
 - i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
 - j) anagrafe, stato civile, elettorale.
4. I Comuni partecipanti possono affidare all'Unione, mediante convenzione, l'esercizio di ulteriori funzioni e servizi, diversi da quelli previsti al comma 2. La convenzione è approvata dall'Assemblea dell'Unione ed è stipulata tra i Comuni partecipanti e l'Unione medesima.
 5. L'Unione può esercitare le funzioni ed i servizi di competenza di altri soggetti pubblici, diversi dagli enti locali, nel perseguimento di obiettivi di integrazione o risparmi di gestione, semplificazione dei rapporti con l'utenza, miglioramento ed ampliamento dei servizi resi ai cittadini.
 6. L'assunzione delle funzioni è effettuata mediante convenzione con i soggetti pubblici interessati.
 7. L'Unione persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuovere la partecipazione dei cittadini, delle forze economiche, sociali, sindacali, all'amministrazione.
 8. L'Unione svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
 9. L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e nei piani dello stato, della regione, della provincia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
 10. I rapporti con i comuni limitrofi, la provincia e la regione sono informati ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di competenza.

Art. 3 - Modalità di attribuzione delle competenze

1. L'Unione esercita dal 01.01.2013 le seguenti funzioni tra quelle indicate dall'art. 2 comma 2:
 - organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
 - attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
 - progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
 - edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici.
2. A decorrere dalla data 01.01.2013 è avviata la gestione delle restanti funzioni, attivate e rese effettive in modo progressivo, comunque entro il 31.12.2013.
3. Salvo diversa previsione degli atti di cui al comma 1, i procedimenti relativi a istanze presentate dai cittadini prima del termine da cui decorre l'esercizio dell'Unione sono conclusi dal Comune interessato.

Art.4 - Sede dell'Unione e durata

1. L'Unione ha sede nel comune di Rea presso la sede municipale.
2. La durata dell'Unione è prevista di anni dieci decorrenti dall'entrata in vigore del presente Statuto;
3. Presso la sede dell'Unione si svolgono di norma le adunanze degli organi collegiali: i suoi Organi e Uffici possono rispettivamente riunirsi ed essere ubicati anche in modo e luogo diverso, purché ricompresi nell'ambito del territorio che la delimita, su disposizione del Presidente.
4. Presso la sede dell'Unione è individuato apposito spazio, aperto al pubblico, da destinare ad Albo Pretorio, per la pubblicazione degli atti e degli avvisi, in ottemperanza alla normativa vigente.

Art. 5 - Recesso di un Comune e Scioglimento dell'Unione

1. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente, con deliberazione consiliare adottata con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.
2. Il recesso deve essere deliberato entro il mese di giugno, ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.
3. Tale recesso non potrà comunque essere deliberato, nell'interesse dei programmi avviati dall'Unione e dei relativi investimenti, prima che sia trascorso un anno solare dalla data di insediamento del Consiglio comunale che intende deliberare in proposito.
4. Qualora uno degli enti associati dovesse deliberare il recesso dall'Unione prima del suo termine naturale di cui all'art. 4 (10 anni), il medesimo dovrà versare all'Unione un importo pari al 20% dei trasferimenti erogati a favore dell'Unione da parte dello Stato e della Regione risultanti dall'ultimo conto consuntivo approvato.¹
5. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con identica deliberazione consiliare adottata da tutti i Comuni partecipanti con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.
6. Nell'assumere rapporti obbligatori verso terzi, gli organi dell'Unione hanno cura di disporre espressamente in merito all'evenienza del recesso di uno o più dei comuni che la costituiscono o di scioglimento della gestione associata.
7. L'Assemblea dell'Unione prende atto dello scioglimento e nomina un liquidatore delle attività dell'Unione.
8. L'incaricato della liquidazione, al termine della fase liquidatoria, trasmette alle Amministrazioni dei comuni componenti il piano di riparto delle attività e delle passività dei comuni, che è ratificato dai consigli comunali iscrivendo le spese e le entrate spettanti nei relativi capitoli di bilancio.
9. Il rapporto di lavoro con il personale a tempo determinato dell'Unione cessa al suo scioglimento.
10. Il personale comunale funzionalmente assegnato all'Unione torna a svolgere la propria attività lavorativa presso il Comune che lo vede inserito nella propria pianta organica.
11. Le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente articolo saranno decise da una commissione arbitrale composta dal Presidente dell'Unione, dal Sindaco del Comune interessato e da un esperto di diritto amministrativo nominato dai Sindaci dell'Unione.
12. In caso di recesso anticipato tutti i beni conferiti all'Unione rimangono di proprietà della stessa e le spese effettuate non verranno risarcite.

TITOLO II **Ordinamento strutturale**

Art. 6 - Organi dell'Unione

1. Sono organi dell'Unione l'**Assemblea**, la **Giunta** ed Il Presidente.

Art. 7 - L'Assemblea

1. L'Assemblea dell'Unione è costituita dai Sindaci e da due membri designati tra gli assessori e i consiglieri di ciascun Comune aderente, **uno di maggioranza e uno di minoranza**, il Presidente dell'Unione svolge le funzioni di Presidente dell'Assemblea dell'Unione.¹
2. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo e compie atti di amministrazione che non siano riservati al Presidente o ai Responsabili dei Servizi.
3. L'Assemblea decide ad unanimità dei voti espressi.
4. Il numero dei Componenti necessario per la validità delle sedute è determinato dal regolamento dell'Assemblea dell'Unione e, sin quando l'Unione rimane costituita dai soli Comuni di Verrua Po e Rea è stabilito nella totalità del numero dei suoi componenti.
5. Eventuali composizioni diverse dell'Assemblea, del numero diverso dei componenti necessari alla validità delle sedute nonché del numero diverso per deliberare le decisioni, potranno essere deliberate dai Consigli Comunali, con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, purché detta composizione diversa risulti senza oneri aggiuntivi e fermo restando che ne possano fare parte unicamente i sindaci, gli assessori ed i consiglieri dei comuni dell'Unione.
6. I componenti dell'Assemblea dell'Unione, rappresentanti ciascun comune, restano in carico per la durata del rispettivo consiglio.
7. Il L'Assemblea dell'Unione ha, in relazione ai servizi conferiti all'Unione, gli stessi poteri che il decreto legislativo n. 267/2000 attribuisce al Consiglio Comunale.
8. E' riconosciuto ai Consigli Comunali delle comunità associate il potere di presentare all'Assemblea dell'Unione proposte di deliberazione, sulle quali obbligatoriamente essa si deve esprimere entro 40 gg. dalla comunicazione.

Art. 8 - Funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea può approvare un proprio regolamento organizzativo che fissa le norme ed i principi del suo funzionamento.
2. La prima seduta dell'Assemblea è presieduta dal Sindaco del Comune di REA. Ad avvenuta nomina il Presidente neo-eletto assume immediatamente le funzioni per l'eventuale trattazione di altri punti all'ordine del giorno.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Art. 8-bis – Composizione e funzionamento della Giunta

1. **La Giunta è composta dai Sindaci dei Comuni associati.**
2. **La cessazione dalla carica di Sindaco determina la cessazione immediata da ogni carica ricoperta negli organi di governo dell'Unione.**
3. **La Giunta dell'Unione è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente individuato nel Sindaco del Comune che segue il Presidente in carica nell'ordine deliberato dall'Assemblea.**

- 4. La Giunta dell'Unione si riunisce su convocazione del Presidente, ogni qualvolta si renda necessario ovvero quando il Presidente lo ritenga opportuno.**
- 5. Le sedute della Giunta dell'Unione non sono pubbliche.**

Art. 9 - Il Presidente dell'Unione

1. L'Unione dei comuni ha come suo organo rappresentativo il Presidente dell'Unione.
2. La carica di Presidente dell'Unione ha la durata di un anno. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i Sindaci e gli assessori di ciascun Comune associato.¹
3. Il presidente dell'Unione ha gli stessi poteri che il decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni attribuiscono al Sindaco, in relazione ai servizi conferiti all'Unione, fatta eccezione per i poteri attribuiti al sindaco nei servizi di competenza statale di cui all'art. 54 del d. lgs. 267/2000.

Art. 10 Ripartizione delle competenze tra gli organi

1. Gli organi dell'Unione, ed il loro funzionamento, sono regolamentati, per tutto quanto qui non previsto, dall'art. 18 della legge regionale 27.06.2008 n. 19, **della L.R. 28.12.2011, n° 22**, nonché mediante interpretazione per analogia del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni e dalle altre leggi sull'ordinamento comunale.

Art. 10-bis – Permessi, indennità

- 1. Gli organi dell'Unione, Presidente, Giunta e Assemblea, sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei Comuni associati e a essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti.**

Art. 11 - Atti dell'Unione

1. L'Unione opera attraverso proprie deliberazioni, propri regolamenti, approvati dall'Assemblea, decreti ed ordinanze del Presidente dell'Unione e determinazioni dei responsabili dei servizi.
2. **L'Unione disciplina la propria organizzazione ed attività mediante appositi regolamenti, adottati a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea dell'Unione, ovvero della Giunta per l'insieme dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei principi fissati dalle legge e dal presente statuto.**

TITOLO III PARTECIPAZIONE

Art. 12 - Partecipazione dei cittadini

1. L'Unione garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità, anche su base di frazione. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali l'Unione assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.
3. Ai fini di cui al comma precedente l'Unione favorisce:
 - a) le assemblee e le consultazioni sulle principali scelte;
 - b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

4.L'Unione garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

5. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive vanno garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 13 - Riunioni e assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

2. L'Unione ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

4. Gli organi dell'Unione possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

a) per la formazione di comitati e commissioni;

b) per dibattere problemi;

c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art. 14 - Consultazioni

1. L'Assemblea ed il Presidente dell'Unione, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2. Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.

4. I costi delle consultazioni sono a carico dell'Unione, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

Art. 15 - Istanze e proposte

1. I cittadini, gli organi dei comuni componenti l'Unione, della provincia, le associazioni, le organizzazioni sindacali di categoria possono presentare all'Unione istanze, osservazioni e proposte scritte, su questioni di interesse collettivo e su progetti di deliberazione dell'Unione stessa.

2. Le istanze, le osservazioni e le proposte devono essere inoltrate all'organo competente, che deve pronunciarsi in merito entro il termine di 60 (sessanta) giorni.

3. I presentatori delle istanze, delle osservazioni e delle proposte – o un loro rappresentante esplicitamente delegato per iscritto - possono essere sentiti dall'organo dell'Unione che è tenuto ad esprimersi.

Capo II **REFERENDUM**

Art. 16 - Azione referendaria

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza dell'Unione.
2. Non possono essere indetti referendum:
 - a) in materia di tributi locali e di tariffe;
 - b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
 - c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
3. I soggetti promotori del referendum possono essere:
 - a) il trenta per cento del corpo elettorale;
 - b) l'Assemblea dell'Unione.

Art. 17 - Disciplina del referendum

1. Apposito regolamento dell'Unione disciplina le modalità di svolgimento del referendum.
2. In particolare il regolamento deve prevedere:
 - a) i requisiti di ammissibilità;
 - b) i tempi;
 - c) le condizioni di accoglimento;
 - d) le modalità organizzative;
 - e) i casi di revoca e sospensione;
 - f) le modalità di attuazione.

Art. 18 - Effetti del referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Se l'esito è stato favorevole, il Presidente è tenuto a proporre all'Assemblea dell'Unione, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Presidente ha facoltà di proporre egualmente all'Assemblea la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Art. 19 - Rapporti con i comuni componenti l'Unione

1. A ciascun comune viene trasmessa copia dell'avviso di convocazione dell'Assemblea dell'Unione nonché dell'elenco delle deliberazioni adottate.

Art. 20 - Rapporti con gli altri enti locali

1. L'Unione collabora attivamente con gli altri enti locali territoriali e non, e con ogni soggetto pubblico e privato portatore di un interesse rilevante per la comunità, per mezzo di convenzioni, accordi di programma ed ogni altro strumento, pubblicistico o privatistico, maggiormente idoneo.

TITOLO IV **UFFICI E PERSONALE**

Art 21 - Organizzazione

- 1. L'Unione disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi mediante un regolamento approvato dalla Giunta nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal presente atto**
- 2. L'organizzazione dell'Unione, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme del regolamento, è articolata, con una dotazione che include le dotazioni dei singoli comuni aderenti, in:**
 - a. servizi;**
 - b. centri di competenza;**
 - c. sedi operative, anche decentrate;**
 - d. sportelli unici polifunzionali.**
- 2. Le attribuzioni di ciascuna articolazione sono definite dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.**
- 3. Il regolamento definisce l'assetto della struttura organizzativa dell'Unione e disciplina l'esercizio delle funzioni di direzione determinandone finalità e responsabilità. In particolare il regolamento disciplina:**
 - a. l'organizzazione e l'ordinamento degli uffici e dei servizi;**
 - b. gli strumenti e le forme dell'attività di raccordo e di coordinamento tra i responsabili della gestione;**
 - c. l'organizzazione delle funzioni di alta direzione;**
 - d. la dotazione organica;**
 - e. le modalità di assunzione del personale, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali, secondo principi fissati dal Decreto Legislativo n° 165/2001;**
 - f. le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi;**
 - g. le modalità per il conferimento degli incarichi ai sensi dell'articolo 110 del Decreto Legislativo n° 267/2000;**
 - h. le modalità e i limiti delle autorizzazioni a svolgere attività lavorative estranee al rapporto di impiego;**
 - i. le modalità per l'esercizio del potere disciplinare, nell'ambito delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali e decentrati del comparto.**
- 4. I regolamenti stabiliscono altresì le regole per l'amministrazione dell'Unione che deve essere improntata ai principi operativo funzionali, di seguito indicati, tesi ad assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa:**
 - a. Organizzazione del lavoro per programmi, progetti e risultati;**
 - b. Analisi ed individualizzazione della produttività, dei carichi di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascuna unità dell'apparato, improntando l'organizzazione del lavoro alla massima flessibilità del personale ed alla massima duttilità delle strutture;**
 - c. Individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti.**

Art. 22 - Struttura organizzativa

- 1. L'Unione provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenza di esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti che disciplina con appositi regolamenti:**

- a. la dotazione organica del personale
 - b. l'organizzazione degli uffici e dei servizi
2. I criteri ai quali deve ispirarsi la logica organizzativa sono l'autonomia, la funzionalità, l'economicità di gestione.
 3. Per una moderna e funzionale organizzazione, l'amministrazione adotta le metodologie e le tecnologie più idonee a rendere efficiente l'azione amministrativa, assicurando il monitoraggio permanente dell'attività amministrativa e dei servizi ai cittadini; in particolare, sono adottati metodi e tecniche per il controllo di gestione, la contabilità analitica e l'automazione negli uffici e nei servizi.
 4. Il personale dell'Unione è organizzato in base ai principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale, mobilità e professionalità.
 5. L'Unione promuove la partecipazione dei dipendenti alla definizione dei metodi di lavoro, alle modalità di esercizio delle competenze assegnate, alla verifica della rispondenza degli obiettivi.

Art. 23 – Personale e Segretario dell'Unione

1. All'Unione sono conferite dai comuni associati le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite.
2. Il Segretario dell'Unione è nominato con deliberazione di Giunta, tra i Segretari dei Comuni aderenti.
3. Il Segretario svolge compiti di collaborazione ed assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti dell'ente.
4. Al fine di coadiuvare il Segretario dell'Unione nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente Statuto, o di sostituirlo in caso di assenza, impedimento e vacanza, la Giunta può nominare un Vice Segretario in possesso dei medesimi requisiti professionali per l'accesso alla qualifica di Segretario.
5. Il Presidente può conferire al Segretario ulteriori funzioni, previste dalla legge.
6. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato della Giunta per violazione dei doveri d'ufficio.

TITOLO V ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 24 - Ordinamento

1. L'ordinamento finanziario è riservato alla legge.
2. L'Unione è titolare di autonomia finanziaria, fondata su risorse proprie e derivate.
3. All'Unione competono le tasse, tariffe e contributi, in relazione ai servizi da essa gestiti, come disposto dall'art. 32 comma V del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000

Art. 25 – Rapporti economici tra i Comuni componenti

I rapporti economici tra i Comuni componenti sono determinati in base al numero degli abitanti.
L'Unione introita tasse, tariffe e contributi relativi ai servizi gestiti direttamente dall'Unione stessa.

Art. 26 - Risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie sono determinate dall'Assemblea dell'Unione, in sede di approvazione del bilancio di previsione, sulla base dei seguenti criteri:
 - risorse derivanti dai finanziamenti regionali e statali;
 - contributi di altri enti pubblici;
 - risorse per investimenti;
 - risorse trasferite annualmente dai comuni componenti,
 - introiti derivanti dalle tasse, tariffe, diritti e contributi dei servizi ad essa assegnati.

Art. 27 - Regolamento di contabilità

1. L'attività finanziaria dell'Unione è svolta nel rispetto delle norme contenute nel regolamento di contabilità, approvato in conformità alle disposizioni contenute nel TUEL n° 267/2000.

Art. 28 - Ordinamento contabile

1. La gestione finanziaria si svolge sulla base del bilancio annuale di previsione, redatto in termini di competenza finanziaria e deliberato, dal Consiglio dell'Unione, nei termini previsti dalla legge.
2. Alla stesura ed approvazione del bilancio, del rendiconto, del conto economico e del patrimonio si applicano le norme dell'ordinamento contabile dei comuni.

Art. 29 - Controllo interno

1. L'Unione interpreta il sistema dei controlli interni come strumento di ordinamento e supporto dell'attività gestionale. Al fine l'ente si avvale delle seguenti tipologie di controllo:
 - a. il controllo di regolarità amministrativa, al fine di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa;
 - b. il controllo di gestione, sulla base di parametri quantitativi, qualitativi ed economici, funzionale a ottimizzare il rapporto tra risorse impiegate e risultati dell'attività amministrativa;
 - c. la valutazione delle prestazioni al fine di apprezzare il raggiungimento dei risultati ed i comportamenti organizzativi del personale;
 - d. il controllo strategico per l'acquisizione di elementi di conoscenza del territorio e di verifica dell'attuazione delle scelte compiute dagli organi di governo.
2. Gli strumenti e le modalità del controllo sono disciplinati dal regolamento di contabilità dell'ente.

Art. 30 - Revisione economico - finanziaria

1. Il Revisore dei Conti dell'Unione è scelto mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n° 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
2. Competono al revisore le funzioni previste dalla legge e dal regolamento di contabilità.
3. Il revisore non è revocabile, salvo i casi previsti dalla legge o per incompatibilità sopravvenuta. L'esercizio delle funzioni di revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa

a favore dell'Unione. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di indipendenza ed imparzialità del revisore.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

5. La cancellazione o la sospensione dal ruolo professionale è causa di decadenza.

6. Il compenso annuale del revisore è determinato con l'atto di nomina per tutta la durata del triennio ed entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 31- Controllo di gestione

1. L'Unione applica le procedure del controllo di gestione al fine di valutare l'utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, di comparare i costi con la quantità e qualità dei servizi erogati e di verificare la funzionalità dell'organizzazione e il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.

2. Il controllo di gestione si svolge secondo le modalità stabilite dall'art. 196, 197, 198 e 198bis del TUEL, dal presente Statuto e dal regolamento di contabilità.

3. Dall'avvenuta trasmissione del referto del controllo di gestione alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 198bis del TUEL, è data comunicazione alla Giunta Regionale.

Art. 32 - Tesoreria

1. L'Unione ha un servizio di tesoreria che comprende:

- la riscossione di tutte le entrate di pertinenza dell'Unione, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;**
- il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;**
- il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento dei mutui e dei contributi previdenziali.**

2. I rapporti dell'Unione con il Tesoriere sono disciplinati dalla legge, dal regolamento di contabilità, nonché da apposita convenzione.

Art. 33 – Segretario (soppresso)

Art. 34 - Bilancio e programmazione finanziaria

1. L'Assemblea dell'Unione delibera il bilancio di previsione per l'anno finanziario successivo, ai sensi della normativa prevista per i comuni.

Art. 35 - Atti regolamentari

1. Sino all'approvazione di propri regolamenti trovano applicazione i regolamenti del Comune dove ha sede l'Unione.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 36 - Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, è inviato alla Regione Lombardia e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ed entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione nell'Albo pretorio.

Art. 37 - Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si richiama quanto disciplinato con Legge della Regione Lombardia n. 19 del 27.06.2008 e dal T.U.E.L. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

¹ modifiche approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n° 8 del 29/03/2011

Le modifiche in grassetto sono approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n° 19 del 18.12.2012